

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, BOCCASSI, MAMMUCARI e ZUCCA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1961

Trattamento di reversibilità per i superstiti di assicurati deceduti prima del 1940 e abrogazione dell'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, che ha esteso il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale ai superstiti di pensionati che avessero liquidata la pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e di assicurati la cui morte si fosse verificata anteriormente alla stessa data, ma posteriormente al 31 dicembre 1939.

La legge ha parzialmente sanato le conseguenze derivanti dalle norme precedentemente in vigore (articoli 13 e 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636) per le quali il trattamento di reversibilità è stato istituito nell'ambito della suddetta assicurazione con decorrenza dal 1° gennaio 1945. Per tale decorrenza, la pensione di reversibilità veniva assegnata ai superstiti aventi diritto solo nel caso di eventi verificatisi dopo la data di entrata in vigore del nuovo trattamento: nel caso cioè di maturazione del diritto a pensione (se trattavasi di superstita di pensionato) o di morte (se trattavasi di superstita di assicurato) posteriori al 31 dicembre 1944.

La istituzione del trattamento di reversibilità, senza alcuna norma di carattere transitorio che potesse appunto disciplinare i casi di rischio verificatisi anteriormente al 1945, apportò gravi conseguenze sperequative e provocò un vasto e profondo malcontento per il fatto che numerosi superstiti aventi diritto, quasi sempre sprovvisti dei mezzi necessari per il loro sostentamento, non ottennero la pensione in relazione alla data in cui il loro familiare era deceduto o aveva liquidato la pensione.

Da un punto di vista sociale ed umano questa situazione non era giustificata così che, sia pur con ritardo, in relazione a precedenti iniziative parlamentari, fu approvata la legge n. 55 che ebbe l'intendimento di sanare la sperequazione.

La sanatoria, però, fu solamente parziale, come si è detto, e rimasero, pertanto, esclusi i superstiti di assicurati deceduti prima del 1940. Tale data fu evidentemente stabilita in relazione all'entrata in vigore del regio decreto-legge 636 del 1939, ma non fu ugualmente risolto il problema di istituire delle norme transitorie, che già all'epoca sarebbero state necessarie, e rimase perciò in atto una preclusione per tutti i casi di morte anteriori al 1940.

Come nel caso di superstiti di pensionati non si è posto alcun limite di carattere temporale rispetto al momento della liquidazione della pensione, così anche per i superstiti di assicurati occorre stabilire criteri analoghi, non ponendosi alcun limite rispetto al momento del raggiungimento dei requisiti contributivi ed assicurativi, condizione che è indispensabile, alla morte del lavoratore, per il godimento da parte dei superstiti della pensione in questione.

Si propone, pertanto, che venga effettuata una sanatoria completa e che siano ammessi al diritto a pensione di reversibilità anche i familiari superstiti aventi diritto, nel caso di morte di un lavoratore avvenuta prima del 1940, dopo che nella sua posizione assicurativa erano maturati i requisiti contributivi ed assicurativi stabiliti dalle norme in vigore.

Si tratta, ormai, come è evidente di pochi casi che però meritano, sia per ragioni obiettive di giustizia sociale sia per criteri equitativi, ampia considerazione.

L'onere che ne risulta a carico dell'assicurazione invalidità e vecchiaia è ormai esiguo; di certo è di gran lunga inferiore a quello che derivò dalla applicazione della legge n. 55 del 1958.

Nel disegno di legge sono ripetute le modalità e le condizioni già fissate per gli altri superstiti dalla citata legge ed è stabilito il termine di due anni per la presentazione delle relative domande da parte degli aventi diritto.

Il termine non ha carattere perentorio, ma è posto esclusivamente al fine di determinare la decorrenza del diritto. Si consideri che

il diritto a pensione rientra tra quei diritti dei lavoratori che vengono considerati indisponibili e non è normalmente soggetto ad alcuna prescrizione. La legislazione italiana, come quella degli altri Paesi, tutela questo diritto del lavoratore in modo particolare mettendolo a riparo sia dalla decadenza che deriva dal decorso del tempo sia da eventuali azioni di terzi, come sequestro e pignoramento.

Tale speciale situazione trova ragione nel carattere alimentare e definitivo della pensione, che accompagna l'interessato sino alla morte, essendo il prodotto di una intera vita lavorativa.

Perciò i proponenti ritengono che si debba anche in questa sede riconoscere la imprescrittibilità del diritto, salvo la prescrizione dei ratei maturati e scaduti, secondo i criteri già in atto nella stessa assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia (articolo 129 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827).

Si propone, quindi, che il diritto a pensione di reversibilità scaturente dal presente disegno di legge non sia sottoposto a decadenza, ma che il ritardo nella presentazione della domanda si ripercuota solo sulla decorrenza. Di conseguenza analogo criterio deve essere adottato anche per il termine di decadenza contenuto nell'articolo 4 della legge n. 55 del 20 febbraio 1958.

Si propone, quindi, che esso sia abrogato e che tutti gli interessati possano presentare domanda di pensione usufruendo della prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

I superstiti di assicurati, deceduti anteriormente al 1° gennaio 1940 e che al momento della morte erano in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, hanno diritto alla pensione di reversibilità semprechè nei loro confronti:

*a)* al momento della morte dell'assicurato sussistessero le condizioni stabilite dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e dall'articolo 2 commi primo e terzo del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

*b)* al momento della morte dell'assicurato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2, comma secondo del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

*c)* alla data di decorrenza della pensione di reversibilità non si sia verificato al-

cuno degli eventi che, a norma dell'articolo 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di reversibilità.

**Art. 2.**

Il diritto alla pensione di cui al precedente articolo decorre dal 1° gennaio 1961 per coloro che presentino la domanda entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Negli altri casi il diritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

**Art. 3.**

L'articolo 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 è abrogato.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge indicata al comma precedente hanno diritto alla pensione di reversibilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.